



Municipio di Mezzovico - Vira
COMUNE di MEZZOVICO-VIRA

REGOLAMENTO

delle

CANALIZZAZIONI

INDICE

A. GENERALITA'

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Basi legali
- Art. 3 Applicazione
- Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni
- Art. 5 Impianti privati
- Art. 6 Impianti comuni
- Art. 7 Acque di scarico
- Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica
- Art. 9 Divieto di immissione
- Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

B. PROCEDURA

- Art. 11 Domanda
- Art. 12 Termine di esecuzione dell'allacciamento
- Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri
- Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. 15 Smaltimento delle acque di scarico
- Art. 16 Materiali
- Art. 17 Condotta di allacciamento
- Art. 18 Pendenze e diametri
- Art. 19 Posa
- Art. 20 Pozzetti di ispezione
- Art. 21 Pompe
- Art. 22 Rigurgito
- Art. 23 Impianti di depurazione individuali e di trattamento
- Art. 24 Impianti di infiltrazione e ritenzione
- Art. 25 Zone di protezione

D. MANUTENZIONE IMPIANTI SINGOLI

- Art. 26 Obbligo di manutenzione
- Art. 27 Canalizzazioni
- Art. 28 Fosse di chiarificazione e biologiche
- Art. 29 Impianti meccanico-biologici
- Art. 30 Impianti di pretrattamento
- Art. 31 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio
- Art. 32 Pozzi perdenti

E. CONTRIBUTI E TASSE

- Art. 33 Contributi di costruzione
- Art. 34 Tasse di allacciamento
- Art. 35 Tasse d'uso
- Art. 36 Tassa di allacciamento provvisorio-immissioni di acque provenienti dai cantieri
- Art. 37 Esecutività di contributi e tasse
- Art. 38 Interessi di mora

F. NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 Contravvenzioni
- Art. 40 Provvedimenti coattivi
- Art. 41 Eliminazione impianti difettosi
- Art. 42 Notifica del Dipartimento
- Art. 43 Rimedi e diritti
- Art. 44 Eliminazione impianti singoli
- Art. 45 Rinvio
- Art. 46 Entrata in vigore
- Art. 47 Disposizioni abrogative

**REGOLAMENTO
DELLE CANALIZZAZIONI
DEL COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA
DEL 18 novembre 1996**

A. GENERALITA'

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e nel suolo (dispersione superficiale e/o infiltrazione).

Art. 2 Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione compete al Municipio.

Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente e alla sua manutenzione.
Per il trattamento delle acque il Comune fa capo all'impianto di depurazione di Bioggio, CDL.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.

Art. 5 Impianti privati

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali : pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.

2. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS.

Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6 Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili singolarmente alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALLA.

Art. 7 Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - **acque luride o di rifiuto:** sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
 - **acque meteoriche:** sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali, ecc.
 - **acque chiare:** sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, devono essere pretrattate all'origine.
3. L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio.
Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS, decide il Dipartimento del Territorio.

Art. 9 Divieto di immissione

Le sostanze non ammesse nelle canalizzazioni sono da eliminare secondo le indicazioni dell'autorità competente.

In particolare le seguenti sostanze non possono essere in alcun caso immesse nelle canalizzazioni, né direttamente né indirettamente:

- gas e vapori
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive
- sostanze maleodoranti
- colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio
- materie che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni quali sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina e di macelli e macellerie, tessili, ecc.
- deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi, ecc.
- materie viscosi e fangose quali catrame, calce, fanghi di cementifici, ecc..
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi e loro derivati
- liquidi con una temperatura superiore ai 40°C per una durata d'immissione superiore a 5 minuti
- acidi e basi in concentrazione dannose

Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
2. L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente o ad una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per un'esecuzione secondo le regole dell'arte.
3. Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentano occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
4. Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario.
5. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

B. PROCEDURA

Art. 11 Domanda

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, seguendo la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del RLE.
2. Il progetto, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a) piano di situazione 1:500 (1:1'000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, e nelle zone con possibilità di dispersione e/o infiltrazione la condotta di evacuazione delle acque chiare e meteoriche come pure l'ubicazione del pozzo perdente o l'eventuale ricettore naturale;
 - b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione delle acque chiare e meteoriche con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e le relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. Il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.). Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati;
 - c) in casi particolari il Municipio può richiedere un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi;
 - d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera c) delle canalizzazioni per acque miste e relativi manufatti;
 - e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc).
3. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al punto 1 con il consenso dei proprietari di tutti i fondi coinvolti.

4. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione. Di regola i documenti da inoltrare sono quelli indicati al punto 2.

Art. 12 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

1. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica sia in un corso d'acqua, deve essere autorizzato dal Municipio.
3. La domanda di immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità di evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.
5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.
Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Queste acque vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.
Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.
6. Lo scarico di acque di risciacquo contenenti cemento, provenienti da veicoli di trasporto di calcestruzzo fresco, dalle betoniere, ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.
7. Tutte le parti di canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa di lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.

Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti in base ai piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo le indicazioni della norma SIA 190.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.
5. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 15 Smaltimento delle acque di scarico

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio unicamente se le acque meteoriche corrispondono ai requisiti del punto 4.2.3.
3. Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.
4. **Modalità di allacciamento**
 - 4.1 Acque luride o di rifiuto
 - 4.1.1 Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS;
 - 4.1.2 Le acque delle aree adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.
 - 4.2 Acque meteoriche
 - 4.2.1 Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione e alla dispersione superficiale, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con un documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
 - 4.2.2 Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee solo all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco (troppo pieno del pozzo perdente).
 - 4.2.3 Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, prioritariamente in un ricettore superficiale e dove ciò non fosse possibile, nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
 - 4.2.4 Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride

- 4.2.5 Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente.
E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste e per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile.
- 4.3 Acque chiare
- 4.3.1 Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.
- 4.3.2 Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti.
E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- 4.3.3- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente in pozzo perdente.
E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- 4.3.4 Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.

Art. 16 Materiali

1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.
2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo di impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).
3. Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi, a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès o ghisa.
In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericolo di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art. 17 Condotta di allacciamento

1. L'allacciamento alla canalizzazione pubblica deve essere effettuato a regola d'arte, dedicando particolare attenzione all'ermeticità. E' essenziale rispettare le prescrizioni delle autorità competenti, nonché le direttive di montaggio fornite dai fabbricanti dei tubi.

Un allacciamento in condizioni normali viene effettuato con il relativo pezzo speciale nella direzione di deflusso con un angolo di 45°. Se il diametro della canalizzazione è \geq 800 mm, come pure in caso di profili ovoidali o rettangolari è ammessa l'immissione a 90°. In casi eccezionali ben documentati è ammesso un allacciamento a 90° anche per diametri inferiori. In caso di pendenza sufficiente l'allacciamento viene eseguito con una inclinazione di 30° fino sopra la sommità del tubo o il livello di rigurgito. Il raccordo si effettua di solito nell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello di deflusso per tempo secco.

Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

2. Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente):

- nelle regioni rurali
- in falda freatica
- in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.)
- in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contro pendenza)
- in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm
- se il collettore d'allacciamento del fondo è di beton speciale

Nelle zone e perimetri di protezione della falda freatica è obbligatorio eseguire l'allacciamento in un pozzetto.

Art. 18 Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3 e 5 %. Le pendenze minime sono le seguenti:

- acque luride 2 %
- acque meteoriche o chiare 1 %

2. Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.

3. Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:

- acque luride DN 118 mm per abitazioni monofamigliari
DN 150 mm per abitazioni plurifamigliari
- acque meteoriche DN 100 mm
- acque di drenaggio DN 125 mm

Art. 19 Posa

1. Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B25/15 CP 200 kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo 4 (protezione durante i lavori di costruzione, sicurezza in caso di scavi futuri, garanzia in caso di lavaggio ad alta pressione, ecc.).
2. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.
3. Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acque potabile deve essere mantenuta una distanza minima tra i tubi di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione deve essere posata alla quota inferiore.
4. Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene (LCI).

Art. 20 Pozzetti di ispezione

1. Pozzetti di ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta di evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica
 - in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro
 - nei raccordi di condotte importanti.
2. A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
 - fino a 0.6 m _ 600 mm
 - fino a 1.5 m _ 800 mm
 - sopra 1.5 m _ 1000 mm
3. I pozzetti di ispezione di profondità superiore a 1.2m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
5. I pozzetti di ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori.

Art. 21 Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 22 Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E' compito del proprietario mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 23 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dall'autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finchè la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di abitazioni nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, ecc.).
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e alle prescrizioni dell'autorità competente.
La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà
 - sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grande quantità
 - oli o grassi (ev. emulsionanti) in grandi quantità
 - veleni
 - acidi o basi
 - alte temperature
 - carico di punta
 - germi patogeni in quantità pericolose
 - radioattività

Art. 24 Impianti di infiltrazione e ritenzione

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc, da realizzare a mezzo di appropriati impianti.
2. Per la progettazione di impianti di infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del terreno e la sua presumibile permeabilità e idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato e una prova d'assorbimento effettuata in loco fornisce indicazioni più sicure.

3. Impianti di ritenzione

3.1 Possono essere impiegati stagli di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, essere costruiti appositi bacini.

3.2 Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:

- dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale
- l'impianto di infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto
- eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o in una canalizzazione per acque meteoriche)
- possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione

4. Impianti di infiltrazione

4.1 Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto di infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa. Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella norma SN 592000.

4.2 Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto di infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti di infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:

- quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min 10 cm), coperchi avvitati
- coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno
- contrassegnazione adeguata dei coperchi.

Art. 25 Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni di acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalla norma SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 26 Obbligo di manutenzione

1. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei propri impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò o eseguire egli stesso i lavori di manutenzione o affidarli ad una ditta specializzata.
2. Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per il controllo, la manutenzione, la pulizia, la lavatura e la disinfezione.
3. Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Art. 27 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro). Se necessario, esse possono essere vuotate con apparecchi di aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto di ispezione o da un'apertura di pulizia. Le pareti dei pozzetti di ispezione vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 28 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo la necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20 % del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale per il loro trattamento.

Art. 29 Impianti di depurazione meccanico-biologici

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti in un giornale d'esercizio.

Art. 30 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale. Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopracitate.

Art. 31 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc. devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Art. 32 Impianti di infiltrazione

1. Gli impianti di infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.
3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto di infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Esse devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.
4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

E. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 33 Contributi

Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e ss LALIA e del Decreto esecutivo del 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 34 Tasse di allacciamento

1. Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 0.3 % del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 500.-- e un massimo di Fr. 5'000.--.
2. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali necessari.

Art. 35 Tasse d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all' art. 100 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0,40 e Fr. 0,80 per mc di acqua potabile o industriale consumata e un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0,8 % e superiore al 1,5 % di detto valore.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra l' 1 % e il 2 % di detto valore.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
8. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
9. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i capoversi 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio aumenta o diminuisce proporzionalmente la tassa.
10. L'ordinanza di cui al capoverso 2 prescrive le modalità d'incasso.

**Art. 36 Tassa per allacciamento provvisorio
- immissioni di acque provenienti dai cantieri**

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 300.-- e un massimo di Fr. 2'000.--.

Art. 37 Esecutività dei contributi e tasse

La decisione di imposizione di contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 38 Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora (fissato annualmente dal CdS).

F. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.
2. L'ammontare massimo della multa è di Fr. 10'000.--.
3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 40 Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è cresciuta in giudicato, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 41 Eliminazione impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati dagli impianti pubblici.

Art. 42 Notifica al Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 43 Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPamm, riservate le norme speciali.

Art. 44 **Eliminazione degli impianti singoli**

1. Con la messa in funzione delle opere consortili di evacuazione, le acque luride devono essere immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione dei fondi allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono essere convenientemente trasformati in pozzetti di controllo, camere di ritenuta, ecc.
4. I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 45 **Rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592000 e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 46 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 47 **Disposizioni abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

Approvato dal Consiglio Comunale di Mezzovico-Vira con Ris.N. 0015-96 del 18 novembre 1996.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
Moreno Scoglio

Il Segretario:
Antonio Brianza

Approvato dalla Sezione Enti locali (delega CdS) con Ris.N. 155-RE-4663 del 29 aprile 1997.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Luigi Canepa

Il Segretario:
Antonio Brianza

ALLEGATO: BASI GIURIDICHE

Elenco delle leggi e delle norme citate

LPac	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
LALIA	Legge di applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971
CCS	Codice civile svizzero
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RLE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987
LPamm	Legge di procedura per la cause amministrative del 10 aprile 1966
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento del 11 aprile 1889
SIA 190	Norma 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti
SN 592000	Norma SN 592000 della VSA/ASTEA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo).